



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 gennaio 2009 (15.01)
(OR. en)**

5229/09

PECHE 7

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	Delegazioni
n. prop. Com:	15578/08 PECHE 307 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 - COM(2008) 709 definitivo (J/L doc. 17020/08 PECHE 352)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura - Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione.

Le dichiarazioni unilaterali delle delegazioni saranno riportate in un documento distinto (5230/09 PECHE 8)

1. Articolo 8, paragrafo 4 (gestione dello sforzo di pesca in acque profonde)

Dichiarazione della Commissione

"Per istituire un sistema coerente di gestione a lungo termine della pesca in acque profonde, la Commissione prevede di elaborare, nel corso del 2009, una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde, che includa nuove limitazioni dello sforzo di pesca per i pescherecci adibiti alla pesca in acque profonde."

2. Capitolo XIV (attuazione dell'ICCAT nel 2009)

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara la sua intenzione di presentare al Consiglio una proposta intesa a incorporare nella legislazione UE modifiche al piano di ricostituzione del tonno rosso, deciso nella sessione annuale del 2008 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, che comprenda deroghe riguardanti le condizioni meteorologiche e le dimensioni minime. La proposta dovrebbe essere presentata tempestivamente per consentire al Consiglio di deliberare prima dell'inizio della campagna di pesca del tonno rosso nel 2009."

3. Articolo 88 (finanziamento FEP per il fermo relativo al pesce spada)

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione prendono atto della richiesta di alcuni Stati membri di esaminare le condizioni alle quali le misure che stabiliscono un fermo stagionale per la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo potrebbero essere ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. La Commissione esaminerà tale richiesta all'inizio del 2009 al fine di trovare una soluzione che comporti misure appropriate prima dell'avvio della campagna di pesca."

4. Zone soggette a TAC per il sugarello

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono di proseguire i lavori su nuove zone soggette a TAC per il sugarello nel 2009, al fine di adottare nuove zone di gestione anteriormente al 31 luglio 2009. La Commissione prevede di proporre un nuovo piano a lungo termine per questo stock nel primo trimestre del 2009."

5. Stock della categoria 11

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Secondo il parere scientifico del CSTEP e del CIEM lo stato di alcuni stock non è noto. I dati disponibili non sono sufficienti per valutare la dimensione attuale degli stock e il loro sfruttamento. Non si dispone pertanto di un parere in materia di gestione. I dati su cui si basa il parere scientifico presentato dal CSTEP e dal CIEM provengono dai laboratori nazionali degli Stati membri interessati da ciascuna attività di pesca. Il Consiglio e la Commissione ritengono che nel corso del 2009 dovrebbero essere prese appropriate iniziative per rimediare a queste carenze in materia di gestione."

6. Allegato II A (monitoraggio dell'utilizzo degli sforzi di pesca in relazione allo sfruttamento dei contingenti)

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, seguirà lo sviluppo dell'utilizzo dei contingenti e degli sforzi di pesca per valutare se l'assegnazione complessiva dello sforzo è sufficiente per utilizzare i contingenti assegnati e, se necessario, risolvere gli eventuali problemi che dovessero emergere da tale valutazione."

7. Allegato III, punto 20 (taglia minima per il polpo)

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che intende adottare rapidamente iniziative adeguate per armonizzare la taglia minima per il polpo nel quadro del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE)."

8. Allegato II A (procedure volte ad esonerare le navi dalle disposizioni relative alla gestione degli sforzi del piano per il merluzzo bianco)

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati, proporrà quanto prima al Consiglio di escludere gruppi di navi dal regime degli sforzi conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del piano a lungo termine per il merluzzo bianco adottato il 18 dicembre 2008. La proposta sarà subordinata all'osservanza dei criteri di tale esonero, tra cui quello in base al quale durante il periodo di gestione in questione la percentuale di catture di merluzzo bianco calcolata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) non superi l'1,5% delle catture totali effettuate dal gruppo di navi. La proposta comprenderà la detrazione del volume di sforzo dedicato alla pesca in base a questi criteri, nella misura in cui esso rientrava nella base di calcolo conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 del piano per il merluzzo bianco."

9. Allegato II A (sforzo massimo consentito nel Mare del nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale)

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono, date le specificità della pesca nella Manica orientale (zona CIEM VIIId) vincolata al medesimo sforzo massimo consentito applicato alla pesca nel Mare del nord e nello Skagerrak, di non aumentare lo sforzo complessivo applicato in questa zona in media durante gli anni 2004-2006. La Commissione provvede ad esaminare lo sforzo complessivo dispiegato nella zona VIIId durante il 2008, rispetto alla media soprammenzionata, al fine di presentare al Consiglio, nel novembre 2009, una valutazione nel caso occorresse modificare la gestione dello sforzo per evitare aumenti dello stesso nella zona VIIId superiori ai livelli precedenti."

10. Allegato II B (condizioni speciali per i livelli bassi di cattura delle specie oggetto di misure di conservazione)

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono di rivedere la condizione speciale fissata al punto 7.2 che esonera dalle limitazioni in giorni di mare le navi con un'attività comprovata di sbarchi annuali insignificante per quanto riguarda le specie oggetto di misure di conservazione, avanzando il periodo di riferimento pertinente per tale attività comprovata."

11. Scambio delle possibilità di pesca con la Norvegia

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione terrà conto, nei negoziati annuali con la Norvegia del 2009 sullo scambio delle possibilità di pesca, degli interessi di tutti gli Stati membri in questione, nel rispetto della stabilità relativa."

12. Eglefino nelle acque comunitarie delle zone Vb e VIa

Dichiarazione del Consiglio

"Fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione in materia legislativa, il Consiglio invita la Commissione a proporre un piano a lungo termine per la gestione di questo stock non appena possibile."

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, fintantoché il Consiglio non avrà adottato tale piano è opportuno fissare il TAC per questo stock in base alla stessa norma applicata per lo stock di eglefino nel Mare del nord, adeguando per questo stock, secondo necessità, il livello di precauzione della biomassa riproduttiva e il limite di biomassa riproduttiva."

13. Stock della categoria 6

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono di esaminare opzioni per la gestione di stock ittici per i quali i pareri scientifici non forniscono attualmente previsioni quantitative a breve termine in relazione alle conseguenze delle catture alternative. Tale esame sarà effettuato di concerto con il CIEM e il CSTEP. Successivamente, la Commissione prevede di proporre un intervento correttivo sul quale il Consiglio possa decidere prima del 31 dicembre 2009."

14. Rana pescatrice nelle zone VIIIc e IXa

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio prende atto dei pareri scientifici relativi a questo stock e del fatto che è catturato in una pesca mista con nasello meridionale e scampo e invita la Commissione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa in materia legislativa, a presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. La modifica dovrebbe riguardare l'inclusione della rana pescatrice nel piano di gestione di cui trattasi, allo scopo di portare la gestione di tutte e tre le specie interessate verso la compatibilità con un rendimento massimo sostenibile."

15. Aringa nel Mar Celtico (Zona VIIhjk)

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Fatto salvo il suo diritto di iniziativa in materia legislativa, il Consiglio invita la Commissione a proporre un piano a lungo termine per la gestione di questo stock non appena possibile.

Il Consiglio e la Commissione convengono che, fintantoché il Consiglio non avrà adottato tale piano, è opportuno fissare il TAC per questo stock secondo la regola seguente :

1. per il 2009, il TAC dovrebbe essere ridotto del 25% rispetto al corrente anno (2008);
2. nel 2010 e negli anni successivi, il TAC dovrebbe essere fissato in funzione di una mortalità per pesca pari a $F_{0.1} = 0,19$;
3. se, a parere del CIEM e del CSTEP, la cattura dovrà essere ridotta al livello più basso possibile, il TAC per l'anno successivo sarà ridotto del 25%.

Il Consiglio e la Commissione prendono atto delle informazioni fornite dall'Irlanda secondo cui, in forza della legislazione nazionale, la divisione VIIaS sarà chiusa alla pesca di aringa per il 2009, 2010 e 2011, ma sarà consentita una piccola pesca di controllo nella zona di divieto (con un limite massimo di cattura pari all'8% del contingente dell'Irlanda)."

16. Spinarolo

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono una riduzione del 50% del TAC per il 2009 come primo passo verso un TAC zero per lo spinarolo nel 2010 (saranno ammesse catture accessorie fino al 10% del contingente 2009)."

17. Smeriglio

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano il cattivo stato dello stock di smeriglio e la necessità di applicare rigorose misure di conservazione, specialmente per quanto concerne la pesca mirata effettuata nelle acque dell'Atlantico nord-orientale. La Commissione intende esaminare i dati scientifici che saranno presentati nel 2009 dal Gruppo di lavoro congiunto del CIEM e dell'ICCAT che si occupa degli squali e proporre idonee misure tecniche per il 2010."

18. Capitolo VI (misure dello Stato di approdo decise in ambito CGPM)

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono sull'opportunità di agire rapidamente per integrare nel diritto comunitario europeo le misure decise nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, in base a una proposta della Commissione fondata sull'articolo 37 del trattato, e sul fatto che nel frattempo tali misure sono vincolanti per gli Stati membri come qualsiasi obbligo internazionale sottoscritto dalla Comunità europea."

19. Lattario nelle acque ad ovest della Scozia

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione condividono le serie preoccupazioni per la grave situazione del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella zona CIEM VIa. Hanno concordato una prima serie di misure volte ad assicurare la sostenibilità di tali stock, consentendo al tempo stesso ai pescherecci, ove possibile, di effettuare altre forme di pesca sostenibile. Nel quadro di questa serie di misure gli Stati membri convengono di prendere iniziative, compreso un aumento del numero di osservatori, per migliorare le conoscenze scientifiche su tali stock; di elaborare misure per una drastica riduzione dei rigetti, tra cui lo studio delle implicazioni di un'estensione alle acque ad ovest della Scozia di un divieto della prassi di miglioramento qualitativo delle catture analogo a quello che sarà applicato nel Mare del Nord, al fine di introdurre misure entro il 30 giugno e di estendere i fermi in tempo reale includendovi le chiusure della zona VIa per eglefino e merlano. Il Consiglio e la Commissione convengono di monitorare da vicino i progressi riguardo a tali stock nel corso del 2009, in particolare l'implicazione, l'esecuzione e l'impatto di dette misure compresi i livelli dei rigetti, ai fini di un'eventuale modifica delle misure stesse alla luce dell'esperienza."